



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 290

TESSERA SANITARIA: IL GOVERNO RIPRISTINI IL LEONE DI SAN MARCO E TUTTI I LOGHI REGIONALI

presentata il 6 aprile 2022 dal Consigliere Sandonà

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- l'origine di una graduale responsabilizzazione dell'Ente Regione in ambito sanitario non può che essere ricercata nell'istituzione delle Regioni a Statuto Ordinario, che avviene con la Legge 16 maggio 1970, n. 281. Su quelle basi, l'anno successivo viene approvato lo Statuto della Regione del Veneto, con la legge regionale 22 maggio 1971, n. 340. Nel testo dello stesso, all'articolo 4, si può leggere, tra l'altro, che: *"(...) la Regione veneta esercita i propri poteri: (...) - per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo all'abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti, alle attrezzature sportive (...)"*;
- dopo una seconda fase, definibile come istitutiva, sono stati realizzati ulteriori provvedimenti rilevanti che dal livello nazionale si riflettono a cascata sulle Regioni. Con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 si concretizza un primo abbozzo di federalismo fiscale, mentre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, entrato in vigore il 23 febbraio 2002, provvede a definire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale;
- in una ulteriore fase, definibile come quella della maturità, si pongono le basi per individuare le "chiavi di accesso" al Sistema e per articolare i processi necessari al suo mantenimento e miglioramento;
- negli anni successivi si entra quindi nella fase che possiamo definire come adattativa/evolutiva. La ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo e l'intensificarsi dei rapporti Stato-Regioni. Il Sistema Socio Sanitario Veneto entra dunque nella fase del cambiamento e delle opportunità seguendo coerentemente il suo percorso storico con il Piano Socio Sanitario 2012-2016 (Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 recante: "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016") e con la Legge Regionale 2018 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";

CONSIDERATO che, la sanità è infatti una “competenza concorrente”, in cui Stato e Regioni collaborano, il primo fissando norme generali, le seconde governando e gestendo il servizio sanitario nella concreta applicazione alle diverse esigenze di ciascun territorio;

PRESO ATTO che, con il decreto del 14 marzo 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2022 “*Aggiornamento del decreto 11 marzo 2004, concernente le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria su supporto (TS-CNS)*”, ma in vigore già dal 1° marzo scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso una nuova veste grafica della tessera sanitaria, mentre rimangono invariate le modalità per richiederla e la durata della validità (fissata in 6 anni). Le modifiche grafiche riguardano sia la parte anteriore sia quella posteriore. A differenza della precedente nella nuova tessera manca il logo della Regione di residenza;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l’importanza simbolica che il Ministero annette a questa cancellazione, sono evidenti anche dal fatto che la “personalizzazione regionale” delle nuove tessere sanitarie è espressamente proibita dal decreto, e non una sola volta, ma viene ribadita in più disposizioni puntuali;
- la cosa strana è che il decreto, nella sua premessa, motiva esplicitamente la de-regionalizzazione delle tessere, ricorrendo ad un argomento alquanto dubbio: “*Considerato che il Sistema TS garantisce l’interoperabilità dell’attivazione delle TS-CNS su tutto il territorio nazionale, ai fini della semplificazione delle attività ad esso relative da parte del cittadino e che pertanto non risulta più necessario riportare sul fronte della TS-CNS il logo della regione di assistenza dell’assistito*”;
- il ragionamento del Ministero sembra essere questo: siccome le tessere sanitarie sono utilizzabili su tutto il territorio nazionale, “non risulta più necessario” riportare il logo della Regione. E quindi, essendo cosa facoltativa e non strettamente indispensabile, il Ministero opta per la cancellazione;
- a parte che le “vecchie” tessere sanitarie regionalizzate erano già valide su tutto il territorio nazionale, e lo sanno molto bene le migliaia di cittadini che da tutta Italia vengono a farsi curare al Nord e in Veneto, la validità nazionale della tessera sanitaria non sarebbe stata certamente inficiata dalla presenza del simbolo della Regione;
- cancellando i simboli di tutte le Regioni, ritenuti evidentemente non necessari, il Ministero rende percepibile la direzione verso cui lo Stato italiano tende a muoversi e cioè rallentare il più possibile l’Autonomia regionale prevista dalla Costituzione;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a farsi portavoce presso i Ministeri competenti affinché sia ripristinato il logo delle Regioni nello spazio riservato nella tessera sanitaria come da precedente Decreto Ministeriale dell’11/03/2004 “*Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre 2004, n. 251, S.O.